



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze

Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 20/07/1994
Modificato con deliberazioni C.C. n. 68 del 27/12/1996, n. 21 del 27/03/2001, n.
11 del 28/02/2002

"CAPO I°"

"NORME GENERALI"

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II[^] del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel testo del presente regolamento si intende per "decreto" il Decreto Legislativo di cui al comma precedente.

Art. 2

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

5. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del decreto, il Comune di Lastra a Signa, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla "**classe IV**".

Art. 4

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3 del decreto, il territorio di questo Comune è suddiviso in **quattro** categorie (centro abitato, aree limitrofe al centro abitato, aree periferiche e frazioni) come da carta topografica e annesso elenco delle aree pubbliche, approvati, previo parere della commissione edilizia, con delibera G.M. n. 391 del 12/7/1994, allegati al presente regolamento e che ne formano parte integrante (**Allegato A**).

2. La classificazione del territorio ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto è quella stabilita dalla legge, come segue:

Distributori di carburante

- a) *centro abitato*; così delimitato ai sensi del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285,
- b) *zona limitrofa*; fascia di territorio di **100** metri lineari di profondità circostante i centri abitati;
- c) *sobborghi e zone periferiche*;
- d) *frazioni*.

Distributori di tabacchi

- a) *centro abitato*; delimitato come al punto precedente;
- b) *zona limitrofa*; delimitata come al punto precedente;
- c) *frazioni, sobborghi e zone periferiche*.

Art. 5

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 6

Durata e natura delle occupazioni

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del decreto, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

A precisazione di quanto indicato dall'art. 38 del D. L.vo 507/93 si presumono per la loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- chioschi, edicole, casotti e simili;
- pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm dal filo del muro;
- passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici ed ai fondi;
- occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, di cemento, travi o tralicci;
- occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili, liquidi da riscaldamento e manufatti vari;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D. L.vo 507/93 si presumono per la loro natura occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa:

- steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, per lavori stradali o sotterranei, depositi di materiali;
- banchi, veicoli, mostre, vetrine, stands pubblicitari;
- tende solari, esposizione di merci sulla pubblica via, sui marciapiedi o nei porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- tavoli, sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali o altro posto all'esterno dei pubblici esercizi, di attività artigianali e industriali;
- pali portainsegne pubblicitarie o altro, rastrelliere per biciclette o per motocicli, etc.;
- parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico;

Art. 7

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto, la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o ai metri lineari per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e simili.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2/bis. Non si fa luogo a tassazione per le occupazioni le quali, in relazione alla porzione di area pubblica sulla quale insiste la singola occupazione, siano inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle quattro categorie di cui all'allegato A*.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, da assolversi in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 8

Tariffe: criteri

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia in forma temporanea che permanente, sono stabilite dal competente organo nei termini previsti dalla legge e sono indicate nell'allegato B* del presente Regolamento.

2. Abrogato.

3. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria del territorio; la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Art. 9

Misura dello spazio occupato

1. Come disposto dall'art. 7 del presente regolamento, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o ai metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

3. Le occupazioni temporanee, ai sensi dell'art. 46 del decreto, effettuate nell'ambito della stessa categoria del territorio ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

4. La estensione dello spazio risulta, per le occupazioni sopra e sottosuolo, dalla superficie della proiezione orizzontale dell'oggetto tassabile sul suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi, agli spigoli ed alle linee più sporgenti; gli aggetti saranno misurati dal vivo delle facciate.

5. Lo spazio occupato con tavolini, sedie, panche, vasi da fiori etc. per uso di bar, trattorie e simili, si computa considerando occupata anche l'area intermedia fra i detti oggetti e valutando quindi l'area circoscritta dai punti più estremi dell'effettiva occupazione.

6. La concessione non autorizza peraltro il beneficiario a collocare nello spazio così misurato altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

Art. 10

Modalità per la riscossione della tassa

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa oggetto del presente regolamento potrà essere effettuato direttamente dal Comune in economia a mezzo degli agenti alle dipendenze dell'Amministrazione oppure affidato in concessione ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo 507/93.

Art. 11

Funzionario responsabile

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

"CAPO II°"

"DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE"

Art. 12

Disciplina delle occupazioni

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del decreto, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od

aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 13

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2 del decreto) su appositi moduli messi a disposizione dal competente ufficio.

2. Ogni domanda deve contenere:

- le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente; in caso di richiesta da parte di società o enti non commerciali, la sede, la partita IVA o il codice fiscale, le generalità e la residenza del legale rappresentante o del presidente;
- l'ubicazione precisa del suolo o spazio che si desidera occupare;
- le esatte misure, la durata dell'occupazione e le modalita' dell'uso;
- la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonche' a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.

3. Abrogato.

4. Il richiedente dovrà produrre tutti i documenti, atti, chiarimenti e quant'altro l'Amministrazione Comunale ritenga necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data dell'occupazione.

Art. 14

Istruttoria della domanda e concessione

1. L'autorità comunale rilascia, a suo insindacabile giudizio, tramite l'ufficio competente, sentito il parere del Comando dei Vigili Urbani, dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Tecnico LL.PP e, quando si renda necessario, dell'autorità sanitaria, il permesso di occupazione nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Della concessione l'Ufficio competente dà tempestiva comunicazione:

- al Comando dei Vigili Urbani per il controllo sull'osservanza dei vari regolamenti comunali;

- all'Ufficio Tributi, nel caso si tratti di occupazione a carattere permanente.

3. La concessione della licenza edilizia deve contenere come condizione il rilascio del permesso di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove ne ricorrano le condizioni.

4. Nel caso di passi carrai, al momento del rilascio del permesso di occupazione, l'Ufficio competente rilascia un cartello indicante la sosta vietata per passo carraio, previo rimborso del costo del cartello stesso.

5. Tale cartello avrà le dimensioni, la scrittura e la colorazione previste dal Nuovo Codice della Strada. Su tale cartello verrà apposto il nome dell'Ente proprietario che rilascia l'autorizzazione e il numero e l'anno del rilascio.

6. Analogo cartello di divieto di sosta è rilasciato ai proprietari degli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, quando gli stessi ne abbiano fatta espressa richiesta ed il comune abbia autorizzato l'apposizione del divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

7. Il cartello di sosta vietata sopra indicato è l'unico sistema per individuare il passo carraio o la autorizzazione di cui al comma precedente.

Art. 15

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente Autorità Comunale sono indicate:

- l'ubicazione dello spazio concesso;
- la durata dell'occupazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1 del decreto).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione, verso i quali risponderà unicamente il richiedente.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, ad eccezione dei casi specifici in cui la stessa Amministrazione Comunale autorizza la riduzione o la chiusura totale della circolazione.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti nei termini prescritti dalla legge o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art. 13 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con la preferenza su altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità', senza oneri nei confronti dei concessionari.

8. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere edili sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

9. L'atto di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli dare dimostrazione, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, di possedere tutte le autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizie etc) e che dovrà esibire.

10. Qualora richiesto dal titolo di occupazione, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere apposito disciplinare ai sensi e termini di legge.

11. Il richiedente deve rimborsare l'importo del bollo usato per il rilascio della concessione o autorizzazione.

Art. 16

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o sub-concessione.

Può essere consentito a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, il cambiamento di intestazione previa domanda degli interessati e rilascio di concessione e/o autorizzazione al nuovo intestatario, nei seguenti casi a titolo esemplificativo:

- decesso del concessionario (su richiesta degli aventi diritto);
- variazione del rappresentante condominiale;
- cessione del fabbricato

A tal fine, chiunque subentri ad altri nell'uso di una concessione deve, entro 30 giorni, farne denuncia all'Ufficio competente; scaduto detto termine sarà considerato come occupante abusivo e soggetto a quanto previsto dal vigente regolamento e dalla legge per tali circostanze; per l'anno solare in corso la tassa non è dovuta dal subentrante qualora sia stata già pagata dal precedente concessionario.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante la durata dell'occupazione temporanea e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

4. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5. Il concessionario non può collocare nello spazio concesso altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

6. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese; qualora non vi provveda i lavori saranno eseguiti d'ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.

Art. 17

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione di occupazione, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta.

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalita' previste dai precedenti articoli per il rilascio.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

4. In difetto la tassa dovuta per il periodo eccedente quello concesso sarà calcolata applicando alla tariffa per le occupazioni temporanee di carattere ordinario una maggiorazione del 20% (art. 42 comma 2 del decreto).

Art. 18

Sospensione delle autorizzazione e delle concessioni

Ove le ragioni di interesse pubblico, da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni, individuando la durata.

Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 19

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della legge 7.8.1990 n. 241.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni.

4. La dichiarazione di decadenza è comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento ; nella stessa è assegnato, se ricorrono le circostanze, un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 20

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi e non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza, preceduta da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

6. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, con esclusione dei casi previsti dal comma 8 del presente articolo.

7. Il provvedimento di revoca è notificato nelle forme di legge.

8. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 21

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni ai beni comunali o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 22

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio di Polizia Municipale via fax o con telegramma.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal nuovo Codice della Strada.

Art. 23

Rimozione dei materiali

1. E' a cura del concessionario la rimozione dal suolo di materiali o altro entro la scadenza della concessione nonché la pulizia dell'area.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese oltre alle eventuali spese di custodia.

Art. 24

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

"CAPO III°"

"DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA"

Art. 25

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia deve contenere:

- gli elementi identificativi del contribuente;
- gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione;
- la superficie occupata;
- la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- la misura di tariffa corrispondente;
- l'importo complessivamente dovuto.

3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare di rilascio della concessione e/o autorizzazione; l'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verificchino variazioni nella occupazione.

5. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione.

Qualora l'occupazione non sia soggetto a previo atto autorizzativo dell'Amministrazione comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'Ufficio comunale incaricato, oppure presso il concessionario del servizio, il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.

8. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

9. In ogni caso la misura delle tariffe determinate per ore e fasce orarie non possono essere inferiori a €. 0,077 al giorno per metro quadro.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del decreto, la tassa dovuta per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi è aumentata:

relativamente alla misura

- 1) per le occupazioni superiori a 1 Km. lineare - del 50%

relativamente alla durata

- 1) per occupazioni di durata superiore a 30 giorni
e fino a 90 giorni - del 30%
- 2) per occupazioni di durata superiore a 90 giorni
e fino a 180 giorni - del 50%

- 3) di durata oltre.....180 giorni - del 100%

Art. 27

Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti

1. Riduzioni della superficie

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 6 del decreto, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la superficie tassabile è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 4 dell'art. 30 del presente regolamento.

2. Riduzioni della tariffa

1) ai sensi dell'art. 44, comma 1 lettera c), del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte di 1/3 (un terzo).

2) ai sensi dell'art. 44, comma 2 del decreto, per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo, la tariffa ordinaria e' ridotta al 30 per cento; detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 3 del decreto, per i passi carrabili la tariffa ordinaria e' ridotta al 50 per cento.

4) ai sensi dell'art. 44, commi 7 ed 8 del decreto, per gli accessi carrabili o pedonali, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del presente regolamento (passi a raso), la tariffa ordinaria e' ridotta al 50 per cento.

5) ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto, per i passi carrabili di cui al comma 7 dell'art. 29 del presente regolamento (costruiti dal Comune non utilizzabili o non utilizzati), la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

6) ai sensi dell'art. 44, comma 10 del decreto, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria e' ridotta al 30 per cento.

Art. 28

Riduzione tassa occupazioni temporanee

1. Riduzioni della superficie

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2. Riduzioni relative alla durata della occupazione

1) ai sensi dell'art. 45, comma 1 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 gg. consecutivi la tariffa è ridotta del 20% per l'intero periodo.

2) ai sensi dell'art. 45, comma 8 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. consecutivi qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%, con le modalità di cui all'art. 28 del presente regolamento.

3. Riduzioni della tariffa

1) ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera c) del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo.

2) ai sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza. Detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente.

3) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

4) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte:

- dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- del 50% per le occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del decreto (occupazioni del sopra e sottosuolo).

5) ai sensi dell'art. 45, comma 6 del decreto, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30%.

6) ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis del decreto, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

7) ai sensi dell'art. 45, comma 7 del decreto, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

Art. 29

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del decreto, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in base alle misure giornaliere di tariffa per mq. di cui all'allegato "**B**" che forma parte integrante del presente provvedimento.
Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti fasce orarie:
 - a) fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 15,00
 - b) fascia oraria compresa tra le 15,00 e le 23.00
 - c) fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 6.00
3. Sulle misure di tariffa di cui al comma precedente vanno applicate tutte le riduzioni o gli aumenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. Relativamente alla durata, per le occupazioni temporanee si applica:
 - 1) occupazioni di durata fino a 14 gg. : tariffa intera
 - 2) occupazioni di durata oltre 14 gg.: il 20% di riduzione (la riduzione viene applicata per l'intero periodo)
5. Per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. consecutivi qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%.

Detta agevolazione, che si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili, opera esclusivamente per il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- che l'occupazione abbia durata di almeno un mese (come sopra definito) o sia di carattere ricorrente;
- il pagamento anticipato della tassa mediante convenzione.

Per "convenzione" si intende un documento-quietanza che il contribuente sottoscrive, a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione concesso, all'atto del rilascio della autorizzazione.

Non è rimborsabile la tassa pagata anticipatamente nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Il pagamento anticipato dovrà essere eseguito:

- 1) - a) in unica soluzione per importi complessivi fino a L. 1.000.000

- b) per importi superiori, in due rate anticipate da corrispondersi, proporzionalmente alla tassa dovuta ed alla durata dell'occupazione, suddividendo in due l'importo.

2) per le aree dei mercati settimanali la tassa relativa all'area concessa ad ogni singolo venditore ambulante, dovrà essere assolta anticipatamente all'inizio di ogni semestre, con scadenza 1[^] gennaio e 1[^] luglio.

Art. 30

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5 del decreto, come modificato dall'art. 3, comma 60 lett.a), della Legge 549/95, la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio e del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. In caso di passi che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o area privata gravata da servitù pubblica, si considera ai fini della tassazione la superficie risultante dal prodotto tra l'apertura sul filo dell'area di circolazione e la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

7. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento.

Art. 31

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del decreto, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 32

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del decreto, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio della attivita', la tassazione e' operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

3. Qualora il posto sia concesso a un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile e' quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se pu' sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, pu' sono le tassazioni operate, ciascuna autonomamente.

4. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o pu' posti siano occupabili da pu' soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa e' ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

Art. 33

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del D.Lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa e' riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui sopra assolve esclusivamente le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi

sotterranei, nonché l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono tassati con i criteri ordinari previsti dall'art. 44 del decreto per le occupazioni permanenti.

Art. 34

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del decreto, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 35

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (camerette, pozzetti, cabine elettriche, telefoniche, etc.), nonché con seggiovie e funivie, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con la tariffa di cui all'allegato **B)** del presente regolamento.

2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato **B)** del presente regolamento.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allaccio a impianti di erogazione di servizi pubblici la tassa non è dovuta.

Art. 36

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del decreto, impone ai soggetti beneficiari dell'opera, un contributo (una tantum) per le spese di costruzione che non può superare complessivamente il 50% delle spese medesime.

2. Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi.

3. La manutenzione della galleria grava sull'Amministrazione comunale.

Art. 37

Accertamenti

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei tempi previsti dalla legge.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia con le modalità e nei tempi previsti dalla legge vigente.

Art. 38

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

f) le occupazioni di aree cimiteriali.

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; per accesso si intende qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, etc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili, comprese le aree di sosta personalmente riservate a disabile.

L'esenzione è concessa per l'intera occupazione anche se utilizzata da più soggetti, a condizione che fra gli utilizzatori vi sia un disabile.

h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative politiche, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti (art. 23 del presente regolamento)

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 39

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5 del decreto, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno dei centri abitati.

Art. 40

Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate dal competente ufficio nei casi, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 41

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede al rimborso nelle modalità previste dalla legge vigente.

Art. 42

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

"CAPO 4° "

"MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO"

Art. 43

Principi generali

1. In conformità all'art. 52 del decreto il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

a) in forma diretta

b) in concessione a privati

c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ove l'amministrazione comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c), la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.

3. Per le modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

4. Per le forme di gestione affidate a terzi, in conformità al suddetto art. 52 del decreto, si fa espresso riferimento agli articoli da 25 a 34 del citato decreto.

Art. 44

Delibera di affidamento della gestione in concessione

1. In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta deve essere accompagnata, oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art. 43 del presente regolamento, anche da tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

2. In particolare, in conformità all'art. 119 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dovranno essere approvati lo schema di contratto, la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente.

Art. 45

Controlli

1. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

2. A tale proposito, annualmente, il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla giunta municipale, illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune;
- la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali;

"CAPO 5°"

"NORME TRANSITORIE E FINALI"

Art. 46

Norme transitorie. Abrogato.

Art. 47

Abrogazioni. Abrogato.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore dopo la esecutività ai sensi degli artt. 126 e 134 del decreto legislativo n. 267/2000.

CATEGORIA A – CENTRO ABITATO – DENOMINAZIONI

Via T. Agnoletti
Via L.B. Alberti
P.za S. Aleramo
Via Dante Alighieri
Viuzzo Ambuchi
Via Amendola
P.za Andrei
Via dell'Arione
Via degli Artigiani
P.za A. Bardini
Via Bellosguardo (quasi fino a S. Maria delle Selve)
Via R. Bertelli
P.za Berti
Via Bracciatice (dall'incrocio con V. del Pollaiolo fino a Casa Gatta Bigia)
Via Brunelleschi
Via A. Bruni
Via G. Bruno
L.no B. Buozzi
Piazza C. Buti
Via Cadorna
Via Calamandrei
Via Calcinaia (fino a prima di Villa Altoviti)
P.za dei Calzolai
Via Campana
Via Campanella
Loc. Campino
Via Capponi
Via Carcheri (fini Fattoria Palazzetto compresa)
Via Caruso
Loc. Cascine (v. Via del Prato)
Via Castracane
Via Cavallotti
V. Cecchi
Via dei Ceramisti
Via dei Cerreti
Via D. Cimarosa
Via Cipriani
P.za del Comune
Via di Corliano (da Via Livornese per un tratto)
Corte dei Baroni
Via Costa
Via L. Da Vinci (fino a Villa Altoviti)

Via E. De Amicis
Via A. De Gasperi
p.za De Gubernatis
P.za Deledda
Via De Sanctis
Via Diaz
Via G. Di Vittorio
Via Donizetti
Via dell'Erta
Via delle Fabbrichine
P.za Don Giulio Facibeni
Via del Fantone (da Via Valdirose fino a Villa Paola)
Via Fermi
P.za Ferroni
Via Ferrucci
P.za Firenze
Via della Fornace
Via della Forra
Via R. Fucini
Via Gaddi
Via Galilei
P.za Garibaldi
Via dei Garofani
Via Gello (da Via Vecchia Pisana per un tratto)
Via del Gelsomino
Via dei Giaggioli
Via Giglio
Via Giovanni XXIII
Via Giusti
Via della Giustizia
Via Gramsci
P.za Gramsci
Via Grandi
Via della Guardianiana
Via Guerrina
Via Landucci
Via del Lastrico
Via Lavagnini
Via del Leccio
Via Lippi
Via Livornese (dalla Superstrada fino alla strada di accesso al Leccio; dall'inizio alla fine dell'abitato di Brucianesi)
Via Lungo Vingone
Via Macinaia
Via delle Macine
Via Madonna di Stagno
Via Madonna della Tosse

Via Martiri del Popolo
Via della Massolina
Via delle Merci
Via Meucci
Via delle Mimose
Vicolo della Misericordia
P.za Montessori
Via dei Morelli
Via M. Moschi
Via Manzoni
Via Mascagni
Via Matteotti
Via Don Minzoni
Viuzzo dei Navicellai
Via Novoli (da V. Livornese per un tratto)
Via Nuova Guardianiana
Via Osteria del Leone
Via Pagliai
Via Pavese
Via del Piano
P.za Piave
P.za Pilati
Via G. Pintor
Via di Poggio
Via Poggio alla Malva
Via Poggio Vittorio
Via Pollaiolo (da V. Vecchia Pisana a Via Maremmana)
Via Pontenuovo
P.za del Popolo
Via del Prato
Via Prini
Via Pucci
Via G. Puccini
Via Re di Puglia
P.za Resistenza
Via della Resistenza
Via Rondinelli
Via F.lli Rosselli
Via Rossini
Largo Saint Fons
Via Sanesi
P.za S. Anna
Via S. Lorenzo ai Monti (da Via del Pollaiolo per un tratto)
Via S. Lucia
Via S. Maria a Castagnolo
Via S. Martino
Via S. Salvatore

Via S. Vito (fino alla fine del centro abitato di Malmantile)
Via Sassoforte (fino a oltre Villa Sassoforte)
Via Savonarola
Via Scalpellini
Via delle Selve (fino a Villa Le Selve)
Via del Serraglio (fino a Case Serraglio)
Via Sodole
Via di Sotto
Viale dello Stadio
Via di Stagno
Via Togliatti
Via Torre
Via Traccoleria
Via Traversa
P.za delle Trecciaiole
Via Turati
Via degli Ulivi
Via Val di Pesa
Via Val di Rose
Via Verdi
Via delle Vigna
Via delle Viole
Viale VIII Marzo
Via XXV Aprile
Via I Maggio
Via XXIV Maggio
Via IV Agosto
Piazza IV Novembre

CATEGORIA B – ZONA LIMITROFA – DENOMINAZIONI

Calcinaia (oltre Villa Altoviti)
L. Da Vinci (da Villa Altoviti al Podere Nesti escluso)
Guazzolo
Livornese (da Granatieri all'inizio della superstrada)
Degli Oleandri
Romania (da Via Livornese fino a Case Romania)
S. Ilario

CATEGORIA C – SOBBORGHIE FRAZIONI – DENOMINAZIONI

Via Belfiore
Via Carceri (da Inno fino a oltre Il Chiuso; da Osteria a Vigliano compreso)

Via Codilungo (da V. Carcheri fino a circa Podere Pratelli)
Via Livornese (dalla strada di accesso al Leccio a oltre La Lisca)
Via Pianacci
Via Pollaiolo (Marliano; da Pozzo Rosso a Via Carcheri)

CATEGORIA D – ALTRE ZONE – DENOMINAZIONI

Via Bellosguardo (oltre S. Maria delle Selve)
Via Bracciatice (da Casa Gatta Bigia a V. Chiantigiana)
Via Campolivo
Via Capiglioli
Via Carcheri (da oltre Il Chiuso a Osteria; da Fattoria Palazzetto a Inno)
Via Cardio
Via della Chiesa di S. Romolo
Via Codilungo (oltre il Podere Pratelli)
Via Corliano (oltre il primo tratto)
Via L. da Vinci (da podere Nesti compreso in poi)
Via Falterona
Via del Fantone (oltre Villa Paola)
Via Gavignano
Via Gello (oltre il primo tratto fino a V. del Pollaiolo)
Via Livornese (da oltre La Lisca fino all'inizio del centro abitato di Brucianesi, dalla fine del centro abitato di Brucianesi al confine comunale)
Via Lupaie
Via Mazzetta
Via Naiale
Via Novoli (oltre il primo tratto partendo da V. Livornese)
Via Piandaccoli
Via del Pollaiolo (da Via Maremmana fino alla zona di Marliano; da Marliano al Pozzo Rosso)
Via Ramerino
Via Ripalla
Via Romania (oltre Case Romania)
Via S. Lorenzo ai Monti (oltre il primo tratto)
Via S. Romolo
Via S. Vito (oltre il centro abitato di Malmantile)
Via Scorciatoia
Via delle Selve (oltre Villa Le Selve)
Via del Serraglio (oltre Case Serraglio)
Via Spicchiello
Via Valle
Via Valle Morta
Via Valle Pucci

T.O.S.A.P. COMUNE DI LASTRA A SIGNA

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	TARIFFE PER CATEGORIE								
	DALLE ALLE	I		II		III		IV	
		LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
OCCUPAZIONE ORDINARIA		L. 4.500	€ 2,324	L. 3.150	€ 1,626	L. 2.250	€ 1,162	L. 1.350	€ 0,697
I FASCIA ORARIA	7.00 15.00	L. 2.250	€ 1,162	L. 1.575	€ 0,813	L. 1.125	€ 0,581	L. 675	€ 0,3486
II FASCIA ORARIA	15.00 23.00	L. 1.350	€ 0,697	L. 945	€ 0,4880	L. 675	€ 0,3486	L. 405	€ 0,2091
III FASCIA ORARIA	23.00 7.00	L. 900	€ 0,4648	L. 630	€ 0,3253	L. 450	€ 0,2324	L. 270	€ 0,1394
OCCUPAZIONE SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI		L. 4.500	€ 2,324	L. 3.150	€ 1,626	L. 2.250	€ 1,162	L. 1.350	€ 0,697
I FASCIA ORARIA	7.00 15.00	L. 2.250	€ 1,162	L. 1.575	€ 0,813	L. 1.125	€ 0,581	L. 675	€ 0,3486
II FASCIA ORARIA	15.00 23.00	L. 1.350	€ 0,697	L. 945	€ 0,4880	L. 675	€ 0,3486	L. 405	€ 0,2091
III FASCIA ORARIA	23.00 7.00	L. 900	€ 0,4648	L. 630	€ 0,3253	L. 450	€ 0,2324	L. 270	€ 0,1394
OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI.		L. 1.350	€ 0,697	L. 945	€ 0,4880	L. 675	€ 0,3486	L. 405	€ 0,2091
I FASCIA ORARIA	7.00 15.00	L. 675	€ 0,3486	L. 473	€ 0,2440	L. 338	€ 0,1743	L. 203	€ 0,1045
II FASCIA ORARIA	15.00 23.00	L. 405	€ 0,2091	L. 284	€ 0,1464	L. 203	€ 0,1045	L. 150	€ 0,0774
III FASCIA ORARIA	23.00 7.00	L. 270	€ 0,1394	L. 189	€ 0,0976	L. 150	€ 0,0774	L. 150	€ 0,0774
OCCUPAZIONE PER FIERE, FESTEGGIAMENTI		L. 6.750	€ 3,486	L. 4.725	€ 2,440	L. 3.375	€ 1,743	L. 2.025	€ 1,045
I FASCIA ORARIA	7.00 15.00	L. 3.375	€ 1,743	L. 2.362	€ 1,219	L. 1.687	€ 0,871	L. 1.012	€ 0,522
II FASCIA ORARIA	15.00 23.00	L. 2.025	€ 1,045	L. 1.417	€ 0,731	L. 1.012	€ 0,522	L. 607	€ 0,3134
III FASCIA ORARIA	23.00 7.00	L. 1.350	€ 0,697	L. 945	€ 0,4880	L. 675	€ 0,3486	L. 405	€ 0,2091
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI		L. 2.250	€ 1,162	L. 1.575	€ 0,813	L. 1.125	€ 0,581	L. 675	€ 0,3486
I FASCIA ORARIA	7.00 15.00	L. 1.125	€ 0,581	L. 788	€ 0,4069	L. 563	€ 0,2907	L. 338	€ 0,1745
II FASCIA ORARIA	15.00 23.00	L. 675	€ 0,3486	L. 473	€ 0,2442	L. 338	€ 0,1745	L. 203	€ 0,1048
III FASCIA ORARIA	23.00 7.00	L. 450	€ 0,2324	L. 315	€ 0,1626	L. 225	€ 0,1162	L. 150	€ 0,0774
OCCUPAZIONI CON ATTRAZIONI, GIOCHI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE		L. 900	€ 0,4648	L. 630	€ 0,3253	L. 450	€ 0,2324	L. 270	€ 0,1394
I FASCIA ORARIA	7.00 15.00	L. 450	€ 0,2324	L. 315	€ 0,1626	L. 225	€ 0,1162	L. 150	€ 0,0774
II FASCIA ORARIA	15.00 23.00	L. 270	€ 0,1394	L. 189	€ 0,0976	L. 150	€ 0,0774	L. 150	€ 0,0774
III FASCIA ORARIA	23.00 7.00	L. 180	€ 0,0929	L. 150	€ 0,0774	L. 150	€ 0,0774	L. 150	€ 0,0774
OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE		L. 4.500	€ 2,324	L. 3.150	€ 1,626	L. 2.250	€ 1,162	L. 1.350	€ 0,697
I FASCIA ORARIA	7.00 15.00	L. 2.250	€ 1,162	L. 1.575	€ 0,813	L. 1.125	€ 0,581	L. 675	€ 0,3486
II FASCIA ORARIA	15.00 23.00	L. 1.350	€ 0,697	L. 945	€ 0,4880	L. 675	€ 0,3486	L. 405	€ 0,2091
III FASCIA ORARIA	23.00 7.00	L. 900	€ 0,4648	L. 630	€ 0,3253	L. 450	€ 0,2324	L. 270	€ 0,1394
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA		L. 2.250	€ 1,162	L. 1.575	€ 0,813	L. 1.125	€ 0,581	L. 675	€ 0,3486
I FASCIA ORARIA	7.00 15.00	L. 1.125	€ 0,581	L. 788	€ 0,4069	L. 563	€ 0,2907	L. 338	€ 0,1745
II FASCIA ORARIA	15.00 23.00	L. 675	€ 0,3486	L. 473	€ 0,2442	L. 338	€ 0,1745	L. 203	€ 0,1048
III FASCIA ORARIA	23.00 7.00	L. 450	€ 0,2324	L. 315	€ 0,1626	L. 225	€ 0,1162	L. 150	€ 0,0774

T.O.S.A.P. COMUNE DI LASTRA A SIGNA

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	TARIFFE PER CATEGORIE									
	I		II		III		IV			
	DALLE	ALLE	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI POLITICHE E SPORTIVE			L. 900	€ 0,4648	L. 630	€ 0,3253	L. 450	€ 0,2324	L. 270	€ 0,1394
I FASCIA ORARIA	7.00	15.00	L. 450	€ 0,2324	L. 315	€ 0,1626	L. 225	€ 0,1162	L. 150	€ 0,0774
II FASCIA ORARIA	15.00	23.00	L. 270	€ 0,1394	L. 189	€ 0,0976	L. 150	€ 0,0774	L. 150	€ 0,0774
III FASCIA ORARIA	23.00	7.00	L. 180	€ 0,0929	L. 150	€ 0,0774	L. 150	€ 0,0774	L. 150	€ 0,0774

* PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON INFERIORE AI 15gg LA TARIFFA E' RIDOTTA DEL 20%

* PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON INFERIORE AD 1 MESE O CHE SI VERIFICANO CON CARATTERE RICORRENTE LA TARIFFA E' RIDOTTA DEL 50% .

* LE SUPERFICI ECCEDENTI I 1000 MQ SONO CALCOLATE IN RAGIONE DEL 10%

PER INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE LE SUPERFICI SONO CALCOLATE IN RAGIONE: DEL 50% FINO A 100 MQ; DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I 100 MQ E FINO AI 1000 MQ; DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I 1000 MQ

PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI CONDUTTURE ECC... DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI LA TARIFFA E' STABILITA IN MISURA FORFETTARIA AD € 0,774 PER UTENZA CON UN MINIMO DI € 516,46 GLI IMPORTI SUDETTI SONO RIVALUTATI ANNUALMENTE IN BASE ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO RILEVATI AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE

T.O.S.A.P. COMUNE DI LASTRA A SIGNA

OCCUPAZIONI PERMANENTI	TARIFE PER CATEGORIE							
	I		II		III		IV	
	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	L. 64.000	€ 33,053	L. 44.800	€ 23,137	L. 32.000	€ 16,526	L. 19.200	€ 9,915
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO PUBBLICO	L. 21.333	€ 11,017	L. 14.933	€ 7,712	L. 10.666	€ 5,508	L. 6.399	€ 3,304
OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO	L. 19.200	€ 9,915	L. 13.440	€ 6,941	L. 9.600	€ 4,957	L. 5.760	€ 2,974
PASSI CARRABILI COSTRUITI DA PRIVATI E SOGGETTI A TASSA PER LA SUPERFICIE OCCUPATA	L. 32.000	€ 16,526	L. 22.400	€ 11,568	L. 16.000	€ 8,263	L. 9.600	€ 4,957
DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATO IMPOSTO DAL COMUNE A RICHIESTA DEI PROPRIETARI DI ACCESSI CARRABILI O PEDONALI	L. 32.000	€ 16,526	L. 22.400	€ 11,568	L. 16.000	€ 8,263	L. 9.600	€ 4,957
PASSI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE (OLTRE I 9 MQ LA SUPERFICIE ECCEDENTE SI CALCOLA IN RAGIONE DEL 10%)	L. 32.000	€ 16,526	L. 22.400	€ 11,568	L. 16.000	€ 8,263	L. 9.600	€ 4,957
PASSI NON UTILIZZATI O INUTILIZZABILI	L. 6.400	€ 3,305	L. 4.400	€ 2,272	L. 3.200	€ 1,652	L. 1.920	€ 0,991
PASSI ACCESSO A IMPIANTI CARBURANTE	L. 19.200	€ 9,915	L. 13.440	€ 6,941	L. 9.600	€ 4,957	L. 5.760	€ 2,974
OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE E PER LA SUPERFICIE ASSEGNATA	L. 64.000	€ 33,053	L. 44.800	€ 23,137	L. 32.000	€ 16,526	L. 19.200	€ 9,915
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE due più serbatoi sotterranei di differenti capacità raccordati tra loro. (aumento di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione)	L. 114.000	€ 58,876	L. 69.000	€ 35,635	L. 30.000	€ 15,493	L. 15.000	€ 7,746
CISTERNE POSTE NEL SOTTOSUOLO	L. 114.000	€ 58,876	L. 69.000	€ 35,635	L. 30.000	€ 15,493	L. 15.000	€ 7,746
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI ECC.	L. 30.000	€ 15,493	L. 22.500	€ 11,620	L. 15.000	€ 7,746	L. 9.000	€ 4,648

INDICE

CAPO 1° - "Norme generali"

- art. 1 "Oggetto del regolamento"
- art. 2 "Oggetto della tassa"
- art. 3 "Classificazione del Comune"
- art. 4 "Suddivisione del territorio in categorie"
- art. 5 "Soggetti passivi"
- art. 6 "Durata dell'occupazione"
- art. 7 "Criterio di applicazione della tassa"
- art. 8 "Tariffe : criteri"
- art. 9 "Misura dello spazio occupato"
- art. 10 "Modalita' per la riscossione della tassa"
- art. 11 "Funzionario responsabile"

CAPO 2° - "Disposizioni amministrative"

- art. 12 "Disciplina delle occupazioni"
- art. 13 "Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione"
- art. 14 "Istruttoria della domanda e concessione"

- art. 15 "Concessione e/o autorizzazione"
- art. 16 "Obblighi del concessionario"
- art. 17 "Rinnovo della concessione e/o autorizzazione"
- art. 18 " Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni"
- art. 19 "Decadenza della concessione e/o autorizzazione"
- art. 20 "Revoca della concessione e/o autorizzazione"
- art. 21 "Deposito cauzionale"
- art. 22 "Occupazioni d'urgenza"
- art. 23 "Rimozione dei materiali"
- art. 24 "Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante"

CAPO 3° - "Disposizioni di natura tributaria"

- art. 25 "Denuncia e versamento della tassa"
- art. 26 "Maggiorazioni della tassa"
- art. 27 "Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti"
- art. 28 "Riduzioni tassa occupazioni temporanee"
- art. 29 "Occupazioni temporanee-Criteri e misure di riferimento"
- art. 30 "Passi carrabili"
- art. 31 "Passi carrabili - affrancazione dalla tassa"
- art. 32 "Autovetture per trasporto pubblico"
- art. 33 "Distributori di carburante"
- art. 34 "Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi"
- art. 35 "Occupazione sottosuolo e soprasuolo"

- art. 36 "Costruzione gallerie sotterranee"
- art. 37 "Accertamenti"
- art. 38 "Esenzione dalla tassa"
- art. 39 "Esclusione dalla tassa"
- art. 40 "Sanzioni"
- art. 41 "Rimborsi"
- art. 42 "Ruoli coattivi"

CAPO 4° - "Modalità di esecuzione del servizio"

- art. 43 "Principi generali"
- art. 44 "Delibera di affidamento della gestione in concessione"
- art. 45 "Controlli"

CAPO 5° - "Norme finali e transitorie"

- art. 46 "Norme transitorie"
- art. 47 "Abrogazioni"
- art. 48 "Entrata in vigore"